



COMUNE DI VALLARSA

(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

**REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER
INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO DELLE FACCIATE E
DI AREE DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI ESISTENTI**

ARTICOLO 1

Finalità ed obiettivi

Il presente regolamento disciplina l'erogazione di contributi ai proprietari, comproprietari, titolari di diritti reali sul bene, possessori e inquilini degli edifici esistenti ubicati all'interno e all'esterno della perimetrazione del Centro Storico del Comune di Vallarsa, al fine della riqualificazione dei fronti edilizi e del rinnovamento o abbellimento delle facciate e della qualificazione delle aree di pertinenza per la valorizzazione ed il miglioramento estetico dei centri abitati stessi.

ARTICOLO 2

Definizione di edificio interno ed esterno alla perimetrazione del centro storico

Per edificio si intende la singola particella edificiale iscritta o da iscrivere al Nuovo Catasto Edilizio Urbano.

Per edifici interni al Centro Storico si intendono tutti gli edifici ricadenti all'interno della perimetrazione del Centro Storico individuata dal Piano Regolatore Comunale.

Per edifici esterni alla perimetrazione del Centro Storico si intendono tutti gli edifici ricadenti all'esterno della suddetta perimetrazione e che alla data di presentazione della domanda di concessione del contributo risultino costruiti o integralmente ristrutturati da almeno venticinque anni.

Per aree di pertinenza si intendono tutte le superfici collocate all'interno della perimetrazione del Centro storico e le superfici adiacenti agli edifici esterni alla suddetta perimetrazione. Al fine di determinare la data di costruzione o di integrale ristrutturazione dell'edificio si fa riferimento alla data della

dichiarazione di fine lavori ed in sua assenza alla data della licenza edilizia, concessione edilizia o autorizzazione edilizia, maggiorata convenzionalmente di anni due.

In mancanza dell'atto autorizzatorio di cui al precedente comma è necessaria la presentazione, da parte del richiedente, di auto certificazione di iscrizione al catasto urbano o fondiario atta a dimostrare l'anno di costruzione o di recupero globale dell'immobile.

ARTICOLO 3

Interventi ammissibili ai benefici

1. Sono ammissibili ai benefici previsti dal presente regolamento le spese occorrenti per i seguenti interventi sulle facciate degli edifici come individuati nel precedente art. 2:

- rifacimento degli intonaci esterni, dei canali di gronda e dei pluviali;
- tinteggiatura delle facciate e dei loro elementi esterni (serramenti, poggiori, scale, ecc.).
- risanamento e/o ricostruzione di elementi esterni di facciata in legno, quali poggiori, scale, serramenti, ecc.;
- rifacimento integrale in legno a tipologia locale di elementi esterni di facciata esistenti (poggiori, scale, serramenti, ecc.) e costruiti con materiale in calcestruzzo, ferro o altro.
- Opere di arredo urbano e qualificazione ambientale, con formazione e/o rifacimento di pavimentazione esterna, manutenzione e/o ricostruzione di muri o recinzioni, conservazione e messa a dimora di piante, sistemazione o verde di aree incolte.

Tutti gli interventi dovranno comunque essere di entità tale da costituire tecnicamente reale riqualificazione, rinnovamento o abbellimento della

facciata.

2. Potranno essere ammessi a contributo anche interventi che non interessino l'intero edificio a condizione che gli stessi riguardino una porzione significativa dello stesso e che siano idonei a perseguire le finalità e gli obiettivi di cui all'art. 1.
3. Sono esclusi dai benefici di cui al presente regolamento gli interventi assistiti da altre agevolazioni finanziarie pubbliche. A tale scopo gli interessati debbono esplicitamente dichiarare nella domanda di concessione che l'intervento, per il quale si richiede il contributo, non è assistito da altro finanziamento pubblico. L'amministrazione Comunale può predisporre i necessari controlli di accertamento per verificare le dichiarazioni di cui al punto precedente
4. Non sono ammissibili a contributo le domande presentate da richiedenti che abbiano già beneficiato dei finanziamenti previsti dal presente regolamento.

ARTICOLO 4

Domande per l'accesso ai benefici

1. La domanda di ammissione ai benefici previsti dal presente regolamento va presentata al Comune di Vallarsa, dal 1 gennaio al 31 marzo di ogni anno e comunque prima dell'inizio dei lavori, dai soggetti titolari di cui all'art. 1 in possesso dell'autorizzazione o concessione edilizia per l'esecuzione degli interventi di cui al precedente articolo 3.
La domanda, redatta su apposito modello, dovrà essere corredata del computo metrico estimativo dei lavori, firmato da un Tecnico abilitato o da preventivo di spesa, e della ulteriore documentazione precisata sul modello di domanda.
2. Qualora la proprietà dell'edificio o delle aree di pertinenza sia di più soggetti la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti i proprietari ed in caso di

iscrizione di diritti reali anche dai soggetti titolari di detti diritti se ed in quanto necessario

3. Le domande ammesse in graduatoria e non finanziate saranno ritenute valide per l'anno successivo previa presentazione di domanda di rinnovo entro i termini di presentazione di cui al presente articolo

ARTICOLO 5

Esame delle domande e formazione della graduatoria

1. Le domande di contributo sono sottoposte all'esame dell'Ufficio Tecnico Comunale che verifica l'ammissibilità degli interventi, l'entità della spesa finanziabile e forma la graduatoria secondo i criteri di cui al successivo punto 3.
2. La graduatoria e le relative assegnazioni finanziarie sono approvate dalla Giunta Comunale entro il 30 giugno dell'anno di presentazione.
3. La graduatoria è formata sulla base dei seguenti criteri:
 - Edifici compresi nel perimetro del Centro Storico punti 5
 - Completezza dell'intervento previsto rispetto
alle dimensioni della facciata punti 4
 - Contiguità dell'edificio oggetto dell'intervento con altri
edifici per i quali sia stata presentata domanda di
contributo a sensi del presente Regolamento o che siano
già stati oggetto di di risanamento e riqualificazione punti 3
 - Presenza sulla facciata di significativi elementi storico
artistici quali affreschi, decorazioni per i quali è previsto
il restauro punti 2
 - Aree di pertinenza nel perimetro del Centro storico punti 3

- Aree adiacenti agli edifici esterni al perimetro del Centro Storico punti 1
 - Presenza di intervento completo sia sulle facciate che nelle aree di pertinenza nel perimetro del Centro storico punti 5
 - Edificio abitato da soggetti stabilmente residenti nel Comune punti 2
 - Interventi inseriti nella graduatoria dell'anno precedente e non finanziati punti 2
4. A parità di punteggio, sarà data priorità in base alla data di presentazione delle domande.

ARTICOLO 6

Intervento finanziario

- 1) In rapporto alla tipologia di intervento prevista all'art. 3 sono fissati i seguenti limiti minimi e massimi di spesa finanziabile.

Per edifici singoli

Spesa minima L. 5.000.000

Spesa massima L. 25.000.000

Per pertinenze:

spesa minima L. 1.500.000

spesa massima L. 20.000.000

I due limiti di spesa sono cumulabili.

- 2 La spesa ammissibile è data dall'ammontare dei lavori, dalle somme per oneri fiscali (I.V.A.) nella percentuale di Legge e dalle spese tecniche nel limite massimo del 5% dei lavori.

3. Il contributo da assegnare in conto capitale è fissato nella misura del 30% della spesa ammessa.
4. Il contributo viene assegnato al soggetto richiedente. Nel caso di più soggetti richiedenti il contributo sarà assegnato secondo le quote di riparto dichiarate dai richiedenti stessi.
5. Ove non venga esaurito il budget annuale stabilito nel Bilancio di previsione la quota residua potrà essere utilizzata nell'anno successivo.

ARTICOLO 7

Termini per l'esecuzione dei lavori

1. I lavori ammessi a contributo dovranno essere ultimati entro il termine di anni uno dalla data del provvedimento di concessione del finanziamento.
2. E' ammessa la proroga del termine di fine lavori per un periodo massimo di mesi sei da richiedersi per iscritto entro la scadenza del termine di cui al precedente punto.
1. La fine lavori sarà certificata da una dichiarazione del beneficiario, da redigersi su apposito fax simile, corredata della certificazione di regolare esecuzione rilasciata da un Tecnico abilitato.

ARTICOLO 8

Erogazioni

1. L'erogazione del contributo è subordinata all'esecuzione dell'intervento in conformità all'autorizzazione - concessione edilizia rilasciata.
2. Il contributo è liquidato in unica soluzione a fine lavori sulla base della spesa effettivamente sostenuta.
3. In analogia alla vigente normativa provinciale in materia di edilizia agevolata la spesa sostenuta dovrà essere dimostrata mediante presentazione di idonea documentazione fiscale almeno per la concorrenza minima del 70 %

dell'importo ammesso.

In caso di presentazione di documentazione fiscale in percentuale inferiore a quanto stabilito al precedente punto 3, l'entità del contributo sarà ridefinita d'ufficio proporzionalmente alla spesa certificata.

4. I prezzi di riferimento relativi agli interventi, ammissibili a contributo, sono determinati sulla base dell'elenco prezzi tipo redatto annualmente dalla P.A.T.

ARTICOLO 9

Norme transitorie e finali

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa esplicito riferimento alle norme del Regolamento Edilizio ed alle Leggi Provinciali esistenti in materia di edilizia abitativa agevolata.

Transitoriamente in sede di prima applicazione del Regolamento i termini per la presentazione della domanda e per la formazione della graduatoria verranno stabiliti dalla Giunta Comunale.